

TI_GERICHTE 11.2002.82 vom 5. Dezember 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.82

FR: TI_GERICHTE 11.2002.82 du 5 décembre 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2002.82 del 5 dicembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'ingiunzione con cui il giudice diffida una parte a munirsi di un avvocato è un decreto, così com'è un decreto la successiva nomina di un patrocinatore d'ufficio in caso di renitenza (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 39). Tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario”, ma l'appello è trattato solo ove ottenga effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore ha conferito all'appello effetto sospensivo il 19 luglio 2002. Non è dato di sapere quando il decreto impugnato, dell'8 luglio 2002, sia pervenuto alla destinataria. Certo è tuttavia che l'appello è giunto alla Pretura il 12 luglio successivo, sicché la sua tempestività non fa dubbio. Quanto alla traduzione, la Camera l'ha ricevuta dalla Pretura prima ancora che all'interessata fosse notificata l'ordinanza presidenziale del 31 luglio 2002. Ne segue che l'appello è senz'altro ricevibile. Non è ammissibile invece la replica introdotta dall'appellante. La procedura di appello non prevede per vero un secondo scambio di atti scritti, né la Camera ha la facoltà di autorizzarlo (art. 101 CPC). Il memoriale spedito a questa Camera il 22 aprile 2003 non può quindi essere considerato ai fini del giudizio.

E. 2

Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, quest'ultimo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.

E. 3

Nella fattispecie l'istante _____ ha promosso un'azione di divisione (art. 604 cpv. 1 CC). Ora, nel Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali: a) l'accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC); b) la determinazione dei beni appartenenti all'eredità ("fase dell'inventario": art. 477 a 479 CPC); c) la "divisione effettiva" (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribuzione delle quote, previa – definizione del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC), – formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC) e – possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC). Le prime due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il richiedente abbia la qualità di erede e che non vi siano impedimenti alla divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase dev'essere definito tutto quanto si riferisce all'iscrizione nell'inventario, comprese le stime. A tale riguardo il Pretore statuisce con sentenza unica, decidendo simultaneamente tutto quanto attiene alla consistenza e all'entità dell'asse successorio (Rep. 1929 pag. 255). L'ultima fase, che riguarda come ripartire gli attivi, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252 consid. B; da ultimo: sentenza inc. _____ del 29 luglio 2002, consid. 5).

E. 4

Nel caso in esame il Pretore, ricevuta l'istanza di _____, ha convocato le parti alla discussione del 6 maggio 2002. La procedura applicabile essendo quella contenziosa di camera di consiglio (art. 475 CPC), a ragione il primo giudice ha indetto l'udienza, nel corso della quale le parti erano chiamate a esporre oralmente "le loro domande ed eccezioni d'ordine e di merito" (art. 363 cpv. 2 CPC). Già a questo primo stadio della causa, destinato al contraddittorio sul diritto alla divisione e sulla nomina del notaio divisore, _____ - _____ ha dimostrato di non conoscere la procedura, tant'è che ha reagito scrivendo al Pretore – in tedesco – di annullare l'udienza in virtù dell'art. 604 cpv. 2 CC (lettera del 27 febbraio 2002), mentre avrebbe dovuto addurre le sue obiezioni oralmente al contraddittorio. Di fronte alla comunicazione del Pretore, che ha confermato l'udienza (lettera del 6 marzo 2002), essa ha dimostrato di non conoscere nemmeno lo scopo della discussione, tant'è che ha scritto nuovamente al Pretore – in tedesco – per sapere quale fosse la finalità del contraddittorio (lettera del 10 marzo 2002). Dopo l'udienza e l'infruttosa sospensione del processo, _____, _____ - _____ e _____ hanno postulato – come noto – la riattivazione della causa. Vista la citazione all'udienza dell'8 luglio 2002 per il seguito del contraddittorio, l'appellante ha chiesto di continuare la procedura per scritto, disconoscendo manifestamente gli art. 475 segg. CPC. Il Pretore avendo confermato la discussione dell'8 luglio 2002 con ordinanza del 26 giugno 2002, l'interessata ha poi sollecitato un rinvio dell'udienza lo stesso 8 luglio 2002 producendo un certificato medico del 5 luglio 2002.

E. 5

Per quanto il decreto impugnato non indichi le circostanze concrete che hanno indotto il Pretore a pronunciare la diffida, limitandosi l'atto a evocare “la necessità che la convenuta _____ - _____ sia compiutamente assistita in questa procedura”, nelle circostanze descritte non può dirsi che il primo giudice sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento. Men che meno ove si considerino le argomentazioni dell'appello, le quali denotano fraintendimenti di procedura palesi. Nella misura in cui sollecita l'emanazione di sentenze in tedesco, intanto, l'appellante disconosce che nel Cantone _____ la sola lingua ufficiale è l'italiano, obbligatorio per tutti i processi civili (art. 117 cpv. 1 CPC; in _____ del resto è obbligatorio il _____ : Nagel/Gottwald , Internationales Zivilprozessrecht, 5^a edizione, § 4 n. 131). Laddove lamenta la mancanza di un interprete all'udienza del 6 maggio 2002, essa disconosce che la doglianza andava sollevata senza indugio, ovvero senza lasciar compiere atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC) e che in ogni modo il giudice sarebbe stato tenuto a designare un interprete solo qualora non sapesse il tedesco (art. 117 cpv. 3 CPC), mentre la stessa appellante ammette che il Pretore “parla bene” tale lingua (memoriale pag. 3). Quando insiste per un “procedimento per scritto” e ripete di non intravedere ragione “per cui si debba fissare una nuova udienza”, l'appellante disconosce una volta di più gli art. 475 segg. CPC, al punto da reputare finanche “illecito” il procedimento speciale (così esplicitamente definito invece dal libro III del Codice di procedura civile). Si aggiunga che le argomentazioni dell'appello sono anche frutto di notevoli confusioni nel merito. Gli art. 593 cpv. 2 e 596 cpv. 2 CC sulla liquidazione d'ufficio, come pure l'art. 600 CC sulla petizione d'eredità non sono di alcuna pertinenza nella fattispecie, mentre l'art. 612 CC sull'esecuzione della divisione non riguarda affatto la prima fase del processo di divisione (ammesso e non concesso che nel caso in esame la legge sostanziale applicabile sia quella svizzera). Per il resto, le censure dell'appellante sono addirittura fuori tema. Le critiche al Pretore per il mancato rinvio dell'udienza tenuta l'8 luglio 2002, le accuse di inefficacia al patrocinatore di _____ , i dubbi sulla capacità processuale di _____ , la pretesa necessità di sospendere la causa nell'attesa che si concludano altre cause in _____ sono allegazioni del tutto estranee all'oggetto del decreto impugnato, vertente sulla capacità dell'interessata di patrocinare sé stessa. Ed esse dimostrano, ove fosse ancora necessario, che l'interessata non sa difendersi adeguatamente con atti propri nell'ambito della causa di divisione. Ch'essa sia diplomata in romanistica e parli perfettamente il francese, oltre al tedesco, poco importa, giacché in contesa non sono né il suo livello di istruzione né la sua perizia linguistica, bensì le sue cognizioni giuridiche. Ne segue che l'appello, destituito di consistenza, è destinato all'insuccesso.

E. 6

Nell'appello _____ - _____ insta altresì perché “venga esaminato bene se contro _____ si debba istituire un procedimento disciplinare” e perché un altro Pretore sia chiamato a giudicare la causa. Quest'ultima richiesta, che può essere interpretata come una domanda di ricsusa per “gravi ragioni” a mente dell'art. 27 lett. b CPC, si rivela subito priva d'oggetto, il Pretore in questione avendo nel frattempo lasciato la carica per ragioni di età. Sia come sia, entrambe le richieste si fondano sul fallace presupposto che il primo giudice abbia offeso l'interessata recandole torto, mentre – come si è spiegato – egli non ha fatto altro che attenersi alla procedura applicabile. Per di più, quand'anche la diffida a munirsi di un patrocinatore fosse infondata, ciò non avrebbe integrato ancora gli estremi dell'art. 27 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 30 ad art. 27 CPC). Quanto a una denuncia sporta dall'interessata nei confronti del Pretore il 14 agosto

2002 per offese all'onore, reati contro il patrimonio e abuso d'autorità, a prescindere dalla circostanza che nemmeno una denuncia di parte basta a giustificare una ricusazione del giudice (riferimenti in: Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 24 ad art. 27 CPC), l'esposto è stato archiviato già il 23 settembre 2002 dal Procuratore pubblico con un decreto di non luogo a procedere (NLP 3410/ 2002). Giovi aggiungere dipoi che, addebitando al Pretore – nell'appello – l'intenzione recondita di precluderle la possibilità di acquistare la proprietà per piani di _____ , l'interessata adombra insinuazioni tanto gratuite quanto malevoli, scusabili solo per la mancata conoscenza del diritto. Insuper giuridica ulteriormente confermata, per altro, laddove l'interessata pretende di avere acquisito la quota in comproprietà del padre grazie a un “contratto firmato presso un notaio in _____ ” (come se un rogito destinato a un trapasso immobiliare nel _____ potesse essere rogato da un notaio _____ , in aperta violazione dell'art. 2 cpv. 1 LN). E nuovamente ribadita allorché essa reitera nel sostenere che all'udienza del 6 maggio 2002 gli avvocati presenti avrebbero dovuto parlare tedesco, mentre, avendo essa scelto di difendersi da sé sola, sarebbe toccato a lei medesima provvedersi di un interprete o – al limite – chiedere al giudice di riassumerle il contenuto delle allegazioni avversarie (come avviene in _____ nei processi in cui, eccezionalmente, non vige l'obbligo di farsi patrocinare: Nagel/Gottwald , op. cit., § 4 n. 135 in fine). Tutto ciò conforta ancora, per finire, la fondatezza del decreto impugnato.

E. 7

La reiezione dell'appello comporta la necessità di fissare all'istante un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartito dal Pretore essendo scaduto in pendenza di ricorso. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appello è stato introdotto da una persona manifestamente sfornita di cognizioni giuridiche, si può prescindere – per questa volta – dal prelevare spese. Alle parti che hanno formulato osservazioni all'appello per il tramite di legali va corrisposta invece un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza dei rispettivi memoriali. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso che a _____ - _____ è fissato un termine di 10 giorni dalla notifica della presente sentenza per munirsi di un avvocato di fiducia, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, le sarà designato un patrocinatore d'ufficio. 2. Nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, la domanda di ricusazione è respinta. 3. Non si riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà all'istante un'indennità di fr. 600.– e agli altri convenuti un'indennità di fr. 300.– complessivi per ripetibili di appello. 4. Intimazione a: – _____ - _____ , _____ (_____); – lic. iur. _____ , _____ ; – avv. _____ , _____ .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.